



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Verdi"

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Turismo, Istituto Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia, Istituto Professionale Agrario

Via San Venanzio Fortunato 21, 31049 Valdobbiadene (Treviso) – tel. 0423 975973 – [sito web: www.isissverdi.it](http://www.isissverdi.it)
tvis004007@istruzione.it - tvis004007@pec.istruzione.it – C.F. 92016270263

PROTOCOLLO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
N. 124 DEL 15 OTTOBRE 2020
ALLEGATO AL PTOF 2019/2022

PREMESSA

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati. La scuola deve creare e mantenere un ambiente sano e propositivo, per facilitare la crescita e lo studio personale di ciascuno studente. Inoltre ha l'obbligo, insieme ai genitori, di responsabilizzare i ragazzi alle relazioni tra pari, di promuovere il benessere di ciascuno e della collettività nell'ottica di una cittadinanza attiva.

La tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione. Di particolare importanza risulta quindi, per le varie componenti della scuola interessate alla relazione educativa, comprendere la **responsabilità personale**. Nello specifico:

- gli insegnanti che hanno il dovere di vigilare sugli allievi;
- il dirigente scolastico che ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza;
- i genitori che hanno il dovere di educare il figlio.

Si parla tecnicamente, dal punto di vista giuridico, di:

- **culpa in educando** relativamente alla colpa dei genitori (l'affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli);
- **culpa in vigilando** ed anche **in educando** degli insegnanti (lo studente, con l'iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto).
- **culpa in organizzando** nella misura in cui l'organizzazione scuola non controlli adeguatamente i comportamenti degli alunni. Spetta al Dirigente Scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.

Sotto il profilo normativo, la Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, e prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo

Riferimenti normativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con

particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71
- dalle nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, risponde:

- il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co, c.c.);
- la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

CAPITOLO I

DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE

ART. 1 – BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetutamente e nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Il bullismo è, dunque, un abuso di potere che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

- Intenzionalità;
- Squilibrio di potere;
- Reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo.

Tipologie di bullismo

Il bullismo può assumere forme diverse:

- **FISICO**: si tratta di azioni di prevaricazione che possono andare da gesti offensivi o di minaccia, a episodi di aggressione lieve (tirare i capelli o spintonare), all'appropriazione o danneggiamento di oggetti altrui, fino alle forme più gravi di violenza fisica a mano libera o con l'uso delle armi;

- **VERBALE:** comportamenti verbali di prevaricazione, che comprendono diverse forme di minacce, insulti, prese in giro che possono riguardare temi scolastici, aspetti di personalità, caratteristiche fisiche (anche disabilità o colore della pelle), origini razziali e aspetti relativi alle preferenze sessuali.
- **INDIRETTO:** comportamenti indiretti di prevaricazione, che costituiscono la modalità più subdola di bullismo, spesso basata sul pettegolezzo, sulla calunnia e miranti ad isolare ed escludere dal gruppo i destinatari.

ART. 2 – CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, posta in essere da un individuo o da un gruppo di persone, realizzata mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.

Il cyberbullismo, oltre ad assumere le caratteristiche proprie del bullismo, ne aggiunge altre che sono:

- Anonimato e de-responsabilizzazione
- Rapida diffusione
- Facilità di accesso senza spazio e senza tempo
- Permanenza nel tempo
- Pubblico più vasto

Tipologie di cyberbullismo

Il cyberbullismo può assumere forme diverse:

- **SCRITTO-VERBALE:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).
- **VISIVO:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- **ESCLUSIONE:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.
- **IMPERSONIFICAZIONE:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;

le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

ART. 3 – CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Compiti della scuola

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- **prevenzione**
- **attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo**
-

PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni “una tantum”, ma è invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per i giovani: fare prevenzione significa investire sui giovani come cittadini.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo possono essere realizzati a più livelli:

LIVELLO DI INTERVENTO	ATTORI COINVOLTI	OBIETTIVI	ESEMPI DI ATTIVITÀ
-----------------------------	------------------	-----------	--------------------

<p>Comunità/ Territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UST • ASL • Servizi sociali • Istituzioni pubbliche • Forze dell'ordine • Associazioni e gruppi ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale • Beneficiare delle risorse presenti sul territorio • Costruire alleanze educative trasversali tra gli ambienti di vita dei nostri alunni 	<ul style="list-style-type: none"> • Stesura di protocolli di intesa con gli Enti locali e le Forze dell'ordine; • Predisposizione di accordi con Enti, associazioni, servizi; • Coinvolgimento della comunità in serate di informazione
<p>Scuola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personale scolastico • Alunni • Genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyberbullismo • Coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti • Proporre specifiche attività per promuovere il benessere a scuola e anti-bullismo • Promuovere strategie per un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali 	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di un "Team Bullismo" composto da referente per Bullismo, referente Inclusione/Salute e collaboratore scolastico • Individuazione e formazione di un referente su bullismo e cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto • Raccolta di dati su eventuale presenza nella scuola del fenomeno e sue caratteristiche • Formulazione di una politica scolastica e di un sistema di regole anti-bullismo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola (protocollo, integrazione a regolamenti, ecc) • Attività di formazione per il personale della scuola • Incontri di formazione per genitori e studenti • Monitoraggio costante da parte dei docenti a scuola • Eventuale partecipazione al progetto "Generazioni Connesse" (coordinato dal MIUR) o ad altri progetti.

<p>Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alunni • Insegnanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Creare un clima sereno e aperto al dialogo • Favorire la cooperazione e la soluzione pacifica dei conflitti • Aumentare il grado di consapevolezza sul problema • Conoscere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web (<i>netiquette</i> e concetti di <i>Privacy</i> e <i>responsabilità</i>) • Acquisire gli strumenti per gestire le situazioni problematiche (nelle relazioni sociali <i>face to face</i> che virtuali) 	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di alfabetizzazione alle emozioni • Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile • Attività curriculari (film e video, letture, discussioni, teatro, ecc.) • Percorsi atti a favorire conoscenza e utilizzo dei <i>nuovi media</i>; • Interventi specifici, anche di esperti, sui rischi in rete e sui comportamenti corretti da mettere in atto.
<p>Singolo individuo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti coinvolti 	<ul style="list-style-type: none"> • Saper fornire aiuto e sostegno adeguati sia alle vittime che ai bulli, perché riescano a scardinare il loro ruolo abituale e sappiano assumere comportamenti consoni e corretti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colloqui con gli alunni e le famiglie. • Interventi coordinati tra insegnanti, alunni, famiglie coinvolte ed eventuali esperti esterni.

CAPITOLO II

MISURE DI FORMAZIONE E DI PREVENZIONE

ART. 4 – DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE

L'Istituto prevede degli **incontri informativi** per diffondere alcune conoscenze sul bullismo e condividere la documentazione esistente presso l'istituto.

Gli incontri sono indirizzati sia ai docenti che ai genitori per informarli sulle più recenti acquisizioni in materia di documentazione.

CALENDARIO	ARGOMENTI	RIVOLTO A...
Inizio anno scolastico	Regolamento di istituto. Patto di corresponsabilità Regolamento di disciplina. Responsabilità civili e penali di ciascuno nei casi di bullismo e di violenza all'interno delle scuole. Aspetto giuridico: culpa in educando. Responsabilità genitoriale.	Genitori classi prime. Genitori dell'Istituto.
Settembre - Dicembre	Riconoscere ed identificare gli indicatori comportamentali di vittima e bullo. Aspetto giuridico: culpa in vigilando.	Docenti e personale della scuola
Settembre - Dicembre	Riconoscere ed identificare gli indicatori di vittima e bullo. Responsabilità civili e penali di ciascuno nei casi di bullismo e di violenza all'interno delle scuole.	Allievi classi prime e genitori
Durante l'anno due incontri in orario sia curricolare che extracurricolare:	Intervento di testimonial, esperti o proiezione di filmati. Intervento forze dell'ordine.	Allievi dell'Istituto e genitori
Durante l'anno in orario sia curricolare che extracurricolare	Attività specifiche di classe e di istituto, giornata dedicata.	Allievi dell'Istituto

ART. 5 – INDICATORI COMPORTAMENTALI DELLA VITTIMA, DEL BULLO E DELLE DINAMICHE DI GRUPPO

Indicatori comportamentali del bullo

Per fronteggiare il bullismo è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi a rischio di vittimizzazione, in virtù di qualche forma di fragilità emotiva,

comportamentale e relazionale e i gruppi maggiormente esposti al rischio di bullismo in quanto facilmente oggetto di stereotipi e processi di esclusione (allievi con disabilità, studenti stranieri, ecc.). Essenziale dunque risulta saper riconoscere gli indicatori di vittimizzazione e segnalare con tempestività al referente d'Istituto.

Gli indicatori di vittimizzazione riguardano le diverse dimensioni: affettiva, cognitivo-prestazionale, relazionale, familiare, sociale come di seguito riportato:

Comportamento sociale:

- isolamento sociale;
- aggressività esplosiva non provocata;
- status sociale ridotto;
- reattività emozionale: elevata reattività/ridotta autoregolazione emozionale/emozioni di segno negativa (paura, tristezza, ecc.);
- cognizione sociale: ridotta autostima e affermazioni auto svalutanti, distorsioni attributive di tipo interno;
- vulnerabilità psicosociale: stati depressivi, condizioni socioeconomiche avverse, pratiche genitoriali: iperprotettività, assenza di responsività emozionale, ridotto monitoraggio;
- cultura dei pari: reti amicali povere o rigide, valori accettanti l'aggressività.

Indicatori socio-emotivi:

- scarsa autostima;
- sensi di colpa e vergogna;
- passività e senso di completa impotenza;
- isolamento sociale;
- stati depressivi e ansiosi;
- disturbi del sonno e dell'appetito;
- disturbi somatici.

Indicatori cognitivi:

- peggioramento del rendimento scolastico;
- difficoltà di concentrazione;
- fuga da scuola;
- abbandono scolastico.

Indicatori comportamentali del bullo

I comportamenti di bullismo si stanno profondamente diversificando verso modalità sempre più subdole e difficili da riconoscere a livello osservativo. Per fronteggiare il bullismo è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi "bulli", gli studenti a rischio di condotte aggressive.

Gli indicatori principali sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

1. bullismo fisico;
2. verbale diretto (insulti, ecc.);
3. verbale indiretto (denigrazione sociale, maldicenze, ecc.);

4. omofobico;
5. a sfondo razzista;
6. relazionale (isolamento della vittima);
7. manipolativo (manipolazione dei rapporti sociali della vittima, compromissione della sua reputazione, ecc.);
8. elettronico (cyberstalking, diffamazione online, ecc.).

Le dinamiche di gruppo

Sempre più spesso i fenomeni di bullismo avvengono in contesti di gruppo, consentendo con sempre maggiore frequenza l'utilizzo dell'espressione "baby gang". Si tratta di condizioni particolarmente preoccupanti, in quanto permettono l'esplicitazione di forme di violenza sempre più radicale, favorendo al contempo la creazione di un clima e di una cultura informale improntata sull'aggressività e la prevaricazione.

Gli indicatori principali, relativi alle **dinamiche di gruppo**, sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

- il ruolo esercitato dai membri del gruppo (spettatori passivi, complici, ecc.),
- la stabilità nel tempo e attraverso le situazioni del gruppo stesso,
- il ruolo di leadership ed all'influenza sociale del gruppo nei confronti della comunità scolastica degli allievi;
- l'effetto di riduzione dell'empatia e dell'aiuto nei confronti della vittima.

I docenti provvedono all'inizio dell'anno a dedicare momenti di osservazione della classe al fine di riconoscere gli studenti a rischio di condotte aggressive.

Nelle **dinamiche di gruppo** i comportamenti da tenere in considerazione riguardano:

1. spettatori passivi;
2. supporter del bullo (con atteggiamenti quali ridere, guardare, ecc.);
3. aiutanti estemporanei del bullo;
4. complici stabili del bullo.

ART. 6 – GLI SPAZI DELL'ISTITUTO E LA LORO ORGANIZZAZIONE

Tra i fattori di rischio del bullismo ci sono indubbiamente alcuni fattori ambientali. Anche se gli atti di violenza o aggressività possono essere perpetrati durante il tragitto casa-scuola o sui mezzi pubblici di trasporto, gli ambienti scolastici sono tra i contesti in cui gli episodi avvengono con maggiore frequenza. In genere bulli e vittime fanno parte della stessa classe, per cui l'aula diventa il luogo privilegiato in cui si manifestano le prevaricazioni. Seppure in misura minore, i soprusi e le violenze avvengono anche nei corridoi, nel cortile, nei bagni, negli spogliatoi della palestra o nei laboratori. È importante monitorare gli spazi dedicati alla ricreazione e ai momenti meno strutturati della giornata o dell'attività scolastica e organizzare efficacemente la sorveglianza con il pieno coinvolgimento di tutto il personale presente, docenti e collaboratori scolastici.

A tale proposito il D.S. redige, ad inizio anno scolastico, un **calendario** della sorveglianza che specifica gli spazi assegnati ai docenti in servizio e i relativi tempi, tenendo conto delle seguenti criticità:

- Diversificare lo spazio, delimitando l'area di sosta per la ricreazione, a seconda dell'età degli studenti;
- Controllare zona corridoio e bagni;
- Limitare l'uscita dalla classe a un allievo per volta;
- Presidiare le palestre e i laboratori.

ART. 7 – IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Patto di Corresponsabilità è da intendersi come il vero documento esplicitante le scelte educative condivise. Il Patto dunque non deve essere inteso come un semplice adempimento ma sempre frutto ed esito di una "forte" intesa o, meglio ancora, di un'autentica alleanza educativa tra operatori della scuola che ne condividono le strategie operative.

Il Patto deve essere sottoscritto nei primi giorni di scuola dai genitori e dall'allievo.

All'interno del Regolamento d'Istituto si trovano invece le diverse sanzioni, graduate in modo proporzionale rispetto alla gravità delle varie forme di bullismo (art. 4 DPR 249 del 1998).

È fondamentale per l'Istituto, anche nella sanzione, creare sempre occasioni di recupero. Risulta infatti possibile commutare i giorni di sospensione con attività socialmente utili alla comunità scolastica o alle associazioni convenzionate.

All'inizio di ogni anno scolastico, all'interno del progetto accoglienza, vengono organizzate specifiche attività didattiche per sviluppare positivamente negli alunni i fondamenti della convivenza civile attraverso la presentazione del regolamento di istituto. La Scuola assicura la diffusione capillare del Regolamento che va illustrato e discusso insieme agli alunni al fine di essere tutti pienamente consapevoli di quanto in esso indicato. È anche possibile rimettere ad ogni classe di integrare il Regolamento stesso individuando, assieme agli allievi, ulteriori e più specifiche regole connesse alla vita della classe con le relative sanzioni.

Tali attività corrispondono a quanto prescrive la Raccomandazione Europea sulle competenze chiave di cittadinanza. L'analisi del Regolamento di Istituto è finalizzata non solo ad assicurare qualità ai rapporti interpersonali che si vivono all'interno dell'esperienza scolastica ma a tutte le attività didattiche e istituzionali (dai compiti in classe alle interrogazioni, alle assemblee, ai Consigli di classe e di Istituto, alle uscite culturali e didattiche).

ART. 8 – LA GESTIONE DELLA DISCIPLINA (SANZIONI)

Vengono comminate le sanzioni previste nei regolamenti, agli allievi che trasgrediscono le regole dell'istituto e della comunità provvedendo contemporaneamente ad avviare gli interventi riparatori di eventuali danni arrecati, in una prospettiva promozionale e formativa.

Il ragazzo, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa ad esempio: pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate.

Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) e del Regolamento d'Istituto, gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono chiamati a comprendere la gravità degli

atti compiuti e, quando possibile, a mettere in atto comportamenti attivi tesi a “riparare” il danno arrecato. Quando i fatti sono particolarmente gravi o addirittura presentano profili che si presumono penali, è obbligatorio per l’Istituto il ricorso all’autorità giudiziaria.

ART. 9 – COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL’ORDINE

L’Istituto è impegnato a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza, su cui si fonda una società civile. Nel corso dell’anno si organizzano incontri con le forze dell’ordine per responsabilizzare gli allievi, i genitori e il personale della scuola sul fatto che gli atti di bullismo e cyberbullismo, il più delle volte, violano sia la legge civile sia quella penale per ragazzi sopra i 14 anni.

Ci sono poi da considerare ulteriori responsabilità penali quali:

- 1) danno morale (subire sofferenze fisiche o morali);
- 2) danno biologico (danno riguardante la salute, l’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione italiana all’art. 32);
- 3) danno esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale.

ART. 10 – STRUMENTI PER LA DENUNCIA E LA SEGNALAZIONE DEGLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La denuncia e la segnalazione degli atti di bullismo e cyberbullismo rappresentano uno dei passaggi chiave delle politiche di prevenzione di tale fenomeno. Proprio per tale ragione la difesa delle vittime e il contenimento degli atti di bullismo pongono di fronte a problemi di segretezza e di riservatezza. La denuncia poi presenta differenti livelli in relazione ai fatti, che devono essere chiaramente e inequivocabilmente individuati.

ART. 11 – ADEMPIMENTI PER GLI INSEGNANTI

Gli insegnanti possono utilizzare varie metodologie come osservazioni dirette, questionari di autosomministrazione per i ragazzi, discussioni in classe, interviste e colloqui con i singoli alunni al fine di verificare il clima di classe. Qualora si verificassero situazioni di allarme sono tenuti a riportare dati, attori, circostanze di accertati atti di bullismo, anche al fine di tutela professionale in caso di contenzioso.

Ci fosse anche solo il sospetto è necessario avvisare il Dirigente Scolastico o il referente al fine di avviare l’istruttoria per accertare le responsabilità, magari archiviando successivamente il procedimento per insussistenza dei fatti.

ART. 12 – SPORTELLO DENUNCIA

All’interno dell’Istituto è possibile, per i genitori e per gli allievi, denunciare eventuali casi di bullismo e cyberbullismo attraverso differenti modalità:

1. per la denuncia formale è necessario segnalare i casi al seguente indirizzo di Istituto: *dirigente@isissverdi.it*;

2. attraverso il coordinatore di classe;
3. attraverso i referenti per il bullismo;
4. attraverso lo Spazio-Ascolto C.I.C. dell'Istituto.

Tenendo conto del carattere sommerso di certi accadimenti, le atmosfere di paura e spesso anche di ricatto che li accompagnano, chiunque abbia dati certi può denunciare anche **in forma tutelata**.

DESCRIZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO SANZIONI

ARTICOLO	COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE ARTICOLATA PROGRESSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ E AL RIPETERSI DEI FATTI	COMPETENZA	CONSEGUENZE
Mancanza di rispetto alle persone: verso il dirigente, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche.	Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo scritto sul libretto personale, richiamo riportato sul registro di classe, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, sospensione dalle lezioni, attività riparatoria.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico, Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.
	L'alunno si presenta con abbigliamento/acconciatura/turco non consoni all'ambiente scolastico e all'attività dei laboratori. Durante il periodo primaverile ed estivo non è consentito l'uso di ciabatte, canotte scollate e pantaloni troppo corti.			
	L'alunno utilizzo un linguaggio volgare.			
	L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate sia all'interno dei locali della scuola che all'esterno senza il consenso delle persone interessate.	In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento o dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.
	L'alunno utilizza bestemmie e reca offesa alla dignità della persona. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni.		Atti di bullismo/ cyberbullismo: Consiglio di Istituto	
L'alunno reca offesa alla dignità della persona utilizzando parole o frasi o				

	immagini offensive nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (cyberbullismo) sia in orario scolastico che in orario non scolastico (tramite whatsapp/facebook.....).			
	L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa contro i compagni o il personale della scuola, provocando danni fisici a cose e/o persone all'interno o nelle pertinenze della scuola, durante le uscite didattiche, sui mezzi di trasporto dell'Istituto, in palestra, ma anche prima e dopo le lezioni nei pressi dei luoghi adibiti all'attesa dei mezzi pubblici o sugli stessi.			
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (molestie anche a carattere sessuale).			
	L'alunno commette azioni contro i compagni e/o il personale della scuola che violano la dignità e il rispetto della persona umana che si configurano come atti di bullismo, sia durante l'orario scolastico sia oltre l'orario (prima e dopo le lezioni).			
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni.			
		al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)		Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.

Nei casi di infrazione disciplinare grave o di pericolo per le persone o per l'incolumità delle stesse, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente i genitori, disponendo l'allontanamento cautelativo dalle lezioni fino alla convocazione degli organi disciplinari competenti per la deliberazione della sanzione disciplinare. L'entità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità delle infrazioni prestando particolare attenzione alle situazioni riconducibili alla L. 104/1992 e L. 170/2010.

ART. 13 – GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Di fronte a episodi di cyberbullismo è importante che sia raccolta una documentazione oggettiva dei fatti accaduti dal Dirigente scolastico, dal Referente per il Bullismo e Cyberbullismo e dal Team.

L'Istituto mette a disposizione una scheda di segnalazione, allegata a questo documento.

Una volta definita con sicurezza la situazione, è previsto tale percorso:

- ✚ con la vittima:
 - convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
 - supporto da parte di insegnanti e figure esperte (anche esterne) al fine di incrementare autostima e assertività;
 - azioni di supporto in classe.

- ✚ con il cyberbullo:
 - convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso)
 - supporto da parte di insegnanti e figure esperte (anche esterne);
 - attivazione di interventi educativi;
 - comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
 - eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
 - eventuale attivazione della procedura di ammonimento al Questore.

✚ con la classe:

attivazione di un percorso educativo che preveda:

- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- conoscenza puntuale dei fenomeni di cyberbullismo e rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- colloqui individuali con gli alunni;
- attività di supporto ai docenti e ai genitori;
- feedback e autovalutazione del percorso di intervento.

Tabella riepilogativa delle fattispecie giuridicamente rilevanti	
Bullismo	Cyberbullismo
<ul style="list-style-type: none">○ la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;○ l'intenzione di nuocere;○ l'isolamento della vittima.	<ul style="list-style-type: none">○ il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;○ l'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;○ il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ la DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; ○ l'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico; ○ l'IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima; ○ l'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line; ○ il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
--	---

ART. 14 – MISURE SANZIONATORIE – RINVIO

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web.

La sanzione sarà:

- comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria"
- temporanea
- ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

- della situazione personale dello studente
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Per le tipologie di sanzioni, l'entità e il procedimento di applicazione – salvo che il fatto costituisca più grave violazione di legge – si rinvia al regolamento generale d'Istituto.

ART. 15 – STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA RILEVAZIONE DEL FENOMENO

L'Istituto intende promuovere la somministrazione con cadenza periodica di questionari anonimi a campioni rappresentativi sia della popolazione studentesca dell'istituto, sia dei genitori al fine di rilevare le problematiche generali.

ART. 16 – RIFERIMENTI UTILI

➤ Contatti telefonici

ISS "G. Verdi" di Valdobbiadene Tel.0423 975973

Comparto Polizia Postale Veneto- Sezione di Treviso Tel. 0422 653301.

➤ Siti di riferimento

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>
<http://www.generazioniconnesse.it/>
<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.htm>

ART. 17 – CANALI SOCIAL DEL MIUR

Strumenti di azione attualmente in uso sono i due social del MIUR pensati e realizzati insieme ai ragazzi:

www.webimparoweb.eu

www.ilsocial.eu

Entrambi social tematici, il primo per i ragazzi under 13, sotto la guida del docente che è anche amministratore dei contenuti da pubblicare (questo perché si educa al social prima di essere social); il secondo per gli over 14. Sono entrambi espressione di piazze virtuali in cui poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le proprie emozioni.

È inoltre possibile segnalare i casi di bullismo al seguente indirizzo: bullismo@istruzione.it.

ART. 18 – NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E LA SUA DIVULGAZIONE

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto, sentite le diverse componenti scolastiche ed il parere del Collegio dei Docenti.

Le norme regolamentari hanno validità permanente fino a che non interviene una deliberazione che modifichi espressamente la norma stessa. Nella deliberazione di modifica, il Consiglio d'Istituto fissa la data di decorrenza del provvedimento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito della scuola nell'area dedicata alla trasparenza amministrativa.

[Allegato al protocollo bullismo e cyberbullismo](#)

**MODULO PRIMA SEGNALAZIONE
EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA**

SEGNALATORE	
Nome e cognome di chi compila il modulo di segnalazione:	
Data:	
Specificare la relazione di chi segnala il presunto caso di bullismo con la vittima:	<input type="checkbox"/> Vittima stessa <input type="checkbox"/> Compagno della vittima <input type="checkbox"/> Madre /Padre /Tutore della vittima <input type="checkbox"/> Insegnante <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
Lo stesso episodio è stato segnalato anche da altre persone (indicando anche il nome)?	<input type="checkbox"/> No, questa è la prima segnalazione <input type="checkbox"/> Non sono a conoscenza se ci sono state altre segnalazioni <input type="checkbox"/> Dalla vittima stessa <input type="checkbox"/> Da un compagno della vittima <input type="checkbox"/> Dalla madre/dal padre /dal tutore della vittima <input type="checkbox"/> Da un insegnante <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
VITTIMA	
Nome e cognome della vittima :	
Classe frequentata dalla vittima (incluso il nome della scuola se diversa dall'Istituto "Verdi"):	
Eventuali altre vittime e relative classi frequentate (incluso il nome della scuola se diversa dall'Istituto "Verdi"):	
BULLO	
Nome e cognome del bullo :	
Classe frequentata dal bullo (incluso il nome della scuola se diversa dall'Istituto	

